

**REGIONE BASILICATA**  
**UFFICIO AUTONOMIE LOCALI E DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO**

**DIRETTIVA**

**Definizione dei criteri di attuazione e riparto del Fondo Regionale per la Montagna**  
**Legge n. 97/94 - Legge Regionale n. 23/97**  
**Art. 26, commi 2, 3 e 5 della L.R. n. 8/2014**

## A. QUANTIFICAZIONE DEL FONDO DA RIPARTIRE

Il Fondo Regionale per la Montagna ammonta ad € 2.524.534,61.

## B. PIANO DI RIPARTIZIONE

Le quote di risorse disponibili per ciascuna Gestione Liquidatoria delle ex Comunità Montane, delle Unioni dei Comuni e per il Comune di Potenza, con riferimento agli esercizi finanziari 2009 e 2010 sono determinate con il presente provvedimento.

La dotazione finanziaria di attivazione del Fondo per la Montagna, derivanti dalla L.97/97 e dalla L.R. 23/97 e s.m.i., è ripartita in Quote di Riserva, per la cui attribuzione sono previsti criteri differenziati, come segue:

<i>Quote di riserva</i>	<i>Componente</i>	<i>Criteri di ripartizione</i>	<i>Criteri di attribuzione</i>
Quota 1 unitaria fissa (30%)	Unica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Divisa in parti uguali tra le Comunità Montane e le Unioni dei Comuni</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 25%: attribuita immediatamente</li><li>• 5% : accantonata in una riserva di premialità</li></ul>
Quota 2 Riferita alle componenti socio-territoriali (30%)	2.1 Componente demografica (5%)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Divisa tra tutti gli Enti Locali Beneficiari in misura proporzionale alla popolazione residente nelle aree eligibili</li></ul>	immediatamente
	2.2 Componente territoriale (25%)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Divisa tra tutti gli enti locali beneficiari in misura proporzionale alla estensione del territorio montano delle aree eligibili</li></ul>	immediatamente
Quota 3 Riferita alla qualità progettuale (40%)	3.1 Addizionalità progettuale (20%)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Divisa in parti uguali tra tutti i beneficiari per finalità di:<ul style="list-style-type: none"><li>- Completamento di progetti in corso</li><li>- Cofinanziamento di progetti inclusi nei PIT o in altri programmi a valenza intercomunale</li></ul></li></ul>	Attribuibile dopo la valutazione di coerenza del Piano Annuale nella misura del 50% per il primo progetto di completamento, del 50% per il primo progetto di cofinanziamento
	3.2 Sviluppo delle gestioni associate (max20%)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Divisa in parti uguali tra le sole Comunità Montane per finalità di dotazione strumentale delle gestioni associate di funzioni e servizi comunali</li></ul>	Attribuibile dopo la valutazione di coerenza del Piano Annuale per il primo progetto e di quote aggiuntive e del 20% per ogni successivo progetto fino a concorrenza del 100%

- Di stabilire, sulla base dei criteri sopra riportati, che le risorse finanziarie assegnate a ciascuna Amministrazione beneficiaria, risultano evidenziate nell'allegato prospetto di dettaglio (all. 2).

### C. CRITERI DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Le risorse derivanti dal riparto degli importi relativi alla L.97/94, devono essere destinate alle seguenti linee di intervento:

- **Mis. A** "Miglioramento del contesto della vivibilità ambientale, miglioramento delle sedi operative delle comunità montane e sviluppo delle infrastrutture a favore delle zone montane" con una percentuale fino ad un massimo del 70% della cifra assegnata per le seguenti tipologie di interventi, tenendo conto delle priorità di utilizzo:

- 1) completamento di opere già avviate e non ancora ultimate e collaudate;
- 2) completamento di opere sovracomunali non ancora ultimate e collaudate;
- 3) tutela e valorizzazione dell'architettura paesaggistica e ambientale;
- 4) sviluppo di aree produttive e infrastrutture turistiche, qualificazione strutture sovracomunali;
- 5) riqualificazione dei centri urbani e rivitalizzazione demografica e sociale;
- 6) viabilità locale.

- **Mis. B** "Sviluppo dei servizi per la qualità della vita nelle zone montane" con una percentuale fino ad un massimo del 30% della cifra assegnata per finanziare interventi non strutturali, veicoli, macchinari, attrezzature ed oneri relativi alla gestione associata di funzioni e servizi su scala intercomunale. Ivi compresi i servizi pubblici locali per conto di più Comuni ricadenti nel territorio delle soppresse Comunità Montane (art. 2, comma 2 lett. e della L.R. 23/97), nonché finanziamento della digitalizzazione funzionale alla riorganizzazione degli uffici comunali dialoganti con le reti regionali e nazionali.

Gli interventi di cui alle Misure "A" e "B" potranno essere finanziati a condizione che i rispettivi Comuni interessati si impegnino alla gestione delle infrastrutture o dei beni o dei servizi oggetto del presente provvedimento. Gli interventi, in ogni caso, devono essere compatibili con la regolamentazione della L. 97/94 e della L.R. 23/97 e con quella di altri strumenti programmatici anche nazionali finalizzati alla promozione ed allo sviluppo delle gestioni associate di funzioni e servizi comunali su scala territoriale.

### D. PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INTERVENTI E DETTAGLI DELLA DOCUMENTAZIONE:

- 1 - Le Gestioni Liquidatorie delle ex Comunità Montane, sentita la Conferenza dei Sindaci (comma 3, art. 26, L.R. 8/2014), l'Unione dei Comuni Alto Bradano ed il Comune di Potenza approvano il P.A.I. (Programma Annuale degli Interventi) con provvedimento amministrativo.
- 2 - Il P.A.I., sottoscritto per ogni Ente dal Commissario Liquidatore, ovvero dal Presidente dell'Unione dei Comuni, ovvero dal Sindaco del Comune di Potenza, è trasmesso all'Ufficio Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo della Regione, corredato dalla certificazione del Responsabile Unico del Procedimento che attesti la conformità degli interventi previsti alla L. 97/94, alla L.R. 23/97 nonché al presente provvedimento.

Il P.A.I., inoltre, dovrà essere accompagnato da una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e dal tecnico responsabile, con la quale vengano dichiarati i seguenti dati:

- a) Provvedimento di approvazione dei singoli progetti esecutivi;
  - b) Descrizione dell'opera o dell'intervento e fabbisogni locali a cui il progetto risponde;
  - c) Ammontare del costo complessivo e importo richiesto alla Regione a valere sul presente riparto;
  - d) Altre eventuali risorse finanziarie e soggetti partenariali coinvolti nel progetto;
  - e) Costi e benefici dei singoli progetti;
  - f) Descrizione del collegamento tra i progetti prescelti e lo scenario di sviluppo del territorio di riferimento dell'Ente Locale;
  - g) Effetti ambientali del progetto;
  - h) Descrizione del rapporto tra i progetti prescelti e le attività economiche esistenti sul territorio o se detti progetti possono contribuire all'avvio di nuove attività;
  - i) Stato di attuazione;
  - j) Risorse liquidate;
  - k) Entità delle risorse eventualmente necessarie per il completamento di ciascuna delle opere ed interventi previsti;
  - l) Termine di completamento delle opere e delle procedure di acquisizioni di beni e servizi;
  - m) Impegno dei rispettivi Comuni interessati alla gestione delle infrastrutture o dei beni o servizi oggetto di finanziamento;
  - n) Altre notizie relative alle opere.
- 3 - Ciascun P.A.I. è sottoposto alla valutazione ed alla successiva approvazione da parte della Giunta regionale nel rispetto dei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili e, comunque, nel rispetto delle previsioni e delle procedure normative, nonché sulla base della documentazione trasmessa dagli Enti Responsabili.
- 4 - Il P.A.I. può essere costituito da uno o più interventi.

#### **E. FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI OPERE ED INTERVENTI**

1) L'Ufficio Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo è autorizzato alla liquidazione dei finanziamenti assentiti, per la realizzazione dei singoli interventi ed opere, secondo le seguenti modalità ed in esecuzione delle relative Deliberazioni di Giunta Regionale di approvazione dei Programmi Annuali degli Interventi (PAI):

- a) Il 50% dell'importo richiesto per ciascun progetto del programma ed il 50% del totale delle spese di funzionamento assegnate all'atto dell'approvazione del programma stesso;
- b) L'ulteriore 40% dell'importo di ciascun progetto del programma e l'ulteriore 40% delle spese di funzionamento su richiesta della Gestione Liquidatoria della ex Comunità Montana, del Presidente dell'Unione dei Comuni Alto Bradano o del legale rappresentante del Comune di Potenza, previa rendicontazione, con idonea documentazione, delle spese effettivamente sostenute di cui al precedente punto a);
- c) Il rimanente 10% a saldo su richiesta della Gestione Liquidatoria delle ex Comunità Montane o del Presidente dell'Unione dei Comuni o del legale rappresentante del Comune di Potenza. Gli Enti beneficiari sono tenuti, per ciascun progetto, a far pervenire all'Ufficio Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo, la documentazione giustificativa delle spese sostenute, il certificato di regolare esecuzione o collaudo ed il relativo atto di approvazione. La documentazione predetta dovrà essere corredata, per ciascun progetto, da una relazione del responsabile unico del procedimento, relativa all'intervento eseguito e alle finalità conseguite e, nel caso, da adeguata documentazione fotografica. Qualora tali documenti non vengano presentati entro il termine di 60 giorni consecutivi, decorrenti dal completamento delle opere e delle procedure di acquisizioni di

beni e servizi, o siano difformi da quanto previsto nel progetto per cui è stato concesso il contributo, l'Amministrazione regionale si riserva di procedere alla sospensione e revoca del contributo stesso, con conseguente richiesta di restituzione delle somme già accreditate.

2) Non sono possibili sostituzioni dei progetti ammessi a contributo.

3) Le somme assegnate con il presente provvedimento sono comunque comprensive degli importi necessari al completamento degli interventi già avviati e delle risorse già assentite con precedenti provvedimenti amministrativi.

4) Nella fase transitoria, per gli interventi già approvati in base alla precedente disciplina e per le relative risorse finanziarie già trasferite, gli Enti interessati potranno procedere alla realizzazione di quanto previsto senza ulteriori adempimenti, restando valide le prescrizioni e le disposizioni pregresse.